



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 41 del 29-09-2020

OGGETTO: IMU 2020- CONFERMA DELLA EX MAGGIORAZIONE TASI DI CUI AL COMMA 677 DELL'ART.1 DELLA LEGGE N.147/2013 E CONTESTUALE MODIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 14 DEL 01/07/2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **Settembre** a partire dalle ore **11:30**, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il ORNELLA STEFANELLI in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenze	Cognome e Nome	Presenze
BENNI LUCA	Presente	VALENTINI FABIO	Presente
NARDI SILVIA	Presente	BERNACCHINI EMANUELE	Presente
CORONA GIOVANNI	Presente	LUCHERINI ALESSANDRO	Presente
FEDELE MARCO	Presente	CORNIGLIA FRANCESCO	Assente
SOCCIARELLI EMANUELA	Assente	SACCONI ELEONORA	Presente
STEFANELLI ORNELLA	Presente	MAZZONI QUINTO	Presente

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 2

Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il ORNELLA STEFANELLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

E' presente in qualità di verbalizzante MARA DE ANGELIS.

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n.4

DELIBERA n. 41 del 29-09-2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) comprensiva della componenti imposta municipale propria (Imu), tassa sui rifiuti (Tari) e tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 677 della L. 147/2013 "Il comune, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";

Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 16/2014, così come convertito con modificazioni dalla L. 68/2014 ha modificato il suddetto comma 677 aggiungendo, in fine, il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011";

Richiamati :

- l'art. 1, comma 679, lettere a) e b) della L. n. 190/2014 che confermano la maggiorazione TASI anche per l'anno 2015;
- l'art. 1, comma 28, della L. n. 208/2015 che dispone "per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.";
- l'art. 1, comma 37 della L. 205/2017 che ha modificato l'art. 1, comma 28, della L. 208/2015, aggiungendo, in fine, "Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017".
- l'art. 1, comma 1133, lettera b) della L. n. 145/2018 che ha nuovamente modificato l'art. 1, comma 28, della L. 208/2015, aggiungendo, in fine, il seguente periodo "Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018";

Dato atto che l'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) accorpando il previgente tributo TASI nell'IMU, come ora disciplinata dalle disposizioni contenute dai commi dal 739 al 783 della citata Legge n. 160/2019;

PREMESSO CHE:

- L'art. 1 comma 738 della legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza 01/01/2020, tutte le norme concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, lasciando in vigore solamente la TARI - Tassa rifiuti -;
- ai sensi dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stata istituita la "nuova IMU" – Imposta Municipale Propria - a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della cosiddetta "nuova" IMU;

CONSIDERATO che successivamente, l'art. 108, comma 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, in vigore dal 15/08/2020, ha apportato alcune modifiche all'art. 1 comma 755 della più volte citata legge n. 160 del 27/12/2019 che attualmente recita: "755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento".

DATO ATTO CHE con precedente deliberazione consiliare n.18 del 22/05/2014 è stata istituita la IUC per le componenti IMU e TASI e con deliberazione consiliare n. 20 del 22/05/2014 sono state approvate le relative aliquote, successivamente

DELIBERA n. 41 del 29-09-2020

confermate anche per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;

EVIDENZIATO CHE con propria deliberazione n.14 del 28/03/2019 veniva stabilito di mantenere anche per l'anno 2019 la maggiorazione dello 0,8 per mille di cui al comma 677 dell'art.1 della legge 27/12/2013 n.147 prevista per gli immobili classificati nella categoria catastale D/1 già deliberata per gli anni 2014, 2015 -2016 -2017 e 2018;

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 14 del 01/07/2020, questo Ente ha provveduto a deliberare le aliquote della "nuova" IMU- Imposta Municipale Propria, decorrenti dal 01/01/2020;

RITENUTO, ai sensi del soprarichiamato comma 755 della legge n. 160 del 27/12/2019 come modificato dall'art. 108, comma 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, confermare anche per il 2020, l'ex maggiorazione TASI di cui all'articolo 1 della L.147 del 27/12/213 nella misura dello 0,08% (ovvero 0,8 per mille);

DATO ATTO che per effetto della suddetta conferma, l'aliquota degli immobili della categoria catastale D/1 risulta rideterminata nella misura dell' 11,4 per mille;

RITENUTO pertanto di integrare e modificare la deliberazione consiliare n. 14 del 01/07/2020 prevedendo solo una diversa aliquota per i fabbricati di categoria D/1 che viene rideterminata nella misura del 11,4 per mille quale risultante dell'aliquota già in essere (10,6 per mille) oltre la ex maggiorazione TASI (0,8 per mille) e di confermare tutte le aliquote già approvate con la medesima deliberazione nella seduta consiliare del 01/07/2020;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

DATO ATTO altresì che, il termine di approvazione del bilancio di previsione è differito al 30 settembre 2020 ai sensi dell'art.107 comma 2 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, poi modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, dall'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente dall'art. 54, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

DATO ATTO altresì che l'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 dispone che, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VERIFICATO CHE allo stato normativo attuale, tutte le modifiche che incidono sul termine ultimo di approvazione del bilancio, trascinano anche il termine di approvazione finale delle delibere tributarie, comprendendo anche il caso in cui l'ente intenda modificare una delibera già adottata o agire dopo l'approvazione del bilancio dell'ente ma sempre entro il termine nazionale;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, riportare di seguito l'articolazione delle aliquote IMU 2020 già approvate con precedente propria deliberazione n. 14 del 01/07/2020, con la sola rideterminazione dell'aliquota degli immobili di categoria D/1 qui operata ai sensi dell'art. art.108, comma 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, in vigore dal 15/08/2020, come segue:

ALIQUOTE IMU CON DECORRENZA 01/01/2020

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	0.00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D escluso D1 e i D/10	10.6 per mille
Aliquota per i fabbricati dei gruppi catastali C/1 "Negozzi e Botteghe", C/3 "Laboratori per arti e mestieri"	5,00 per mille
Aliquota per i terreni agricoli	4,60 per mille
Aliquota per i fabbricati appartenenti alla categoria A e relative	7,60 per mille

DELIBERA n. 41 del 29-09-2020

pertinenze, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/10 e relative pertinenze, concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta 1 grado.(Conriduzione del 50% della base imponibile)

Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 2,50 per mille

Aliquota per i fabbricati dei gruppi catastali A/10 "Uffici e studi privati" 7.60 per mille

Aliquotaper tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 10,60 per mille

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile dei Servizi Finanziari , in ordine rispettivamente alla sola regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n.espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1) Le presemesse che qui si intendono integralmente richiamate, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di confermare, a decorrere dall'anno 2020, l'ex maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013 nella misura applicata per l'anno 2019 ovvero del 0.8 per mille secondo quanto ora previsto dal comma 755 dell'art. 1 della legge 160/2019 come modificato ad opera dell'art. 108 del D.L. n. 104/2020;

3) di modificare ed integrare la deliberazione consiliare n. 14 del 01/07/2020 rideterminando, per effetto del disposto del precedente punto 2) la sola aliquota da applicare ai fabbricati di categoria D/1 fino alla misura del 11,4 per mille quale risultante dalla sommatoria tra l' aliquota già approvata pari al 10.6 per mille e la maggiorazione TASI pari al 0.8 per mille mantenendo così la stessa misura impositiva applicata per IMU +TASI per l'anno 2014 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

4) di confermare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU- Imposta Municipale Propria, diverse dalla cat. D/1, decorrenti dal 01/01/2020 già deliberate per l'anno in corso con atto consiliare n.14 del 01/07/2020;

5) di prendere atto che le aliquote di cui ai precedenti punti 3) e 4) avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020 e vengono riportate nel prospetto che segue:

ALIQUOTE IMU CON DECORRENZA 01/01/2020

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 4,00 per mille

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0.00 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D escluso i D1 e D/10 10.6 per mille

Aliquota per i fabbricati dei gruppi catastali C/1 "Negozzi e Botteghe", C/3 "Laboratori per arti e mestieri", 5,00 per mille

DELIBERA n. 41 del 29-09-2020

Aliquota per i terreni agricoli	4,60 per mille
Aliquota per i fabbricati appartenenti alla categoria A e relative pertinenze, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/10 e relative pertinenze, concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta 1 grado.(Conriduzione del 50% della base imponibile)	7,60 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,50 per mille
Aliquota per i fabbricati dei gruppi catastali A/10 "Uffici e studi privati"	7.60 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10,60 per mille

6) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

- Di dichiarare, con apposita votazione, con voti n.favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Fedele, Mazzoni, Sacconi).

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Fedele, Mazzoni, Sacconi), resi in forma palese per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio TRIBUTI - SUAP sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 11-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 24-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
F.TO DE ANGELIS MARA

IL PRESIDENTE
F.TO ORNELLA STEFANELLI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE
ORIOLES

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES
